



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – responsabilità diretta – presupposti

## **Descrizione**

La “responsabilità diretta” - per cui la società sportiva è chiamata a rispondere direttamente dell’operato di chi le rappresenta – si configura *sic et simpliciter* per aver il dirigente posto in essere la condotta sanzionata, non avendo il legislatore sportivo ammesso la possibilità di esenzione dalla pena mediante la dimostrazione della prova contraria. In siffatta fattispecie si configura un rapporto di “immedesimazione organica” tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 68/CFA/2021-2022/E

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Fiordelisi

## **Riferimenti normativi**

art. 6, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. III - DECISIONE N. 0068 CFA del 2 marzo 2022 (A.S.D. WOMAN NAPOLI C5-sig. Emilio BUONOCORE-sig. Ciro MATTIELLO-Anna TROCCHIA)**